

Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2016

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 14/2007)

1. Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

(ABROGATA)

b) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonché la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.>>;

c) il comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<7. La Giunta regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, sentito il Comitato faunistico regionale. Nel caso in cui il relativo parere non venga rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta si prescinde dallo stesso.>>;

d) il comma 8 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<8. Le deroghe per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non

possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione, fatta salva l'attività di controllo di specie alloctone.>>;

e) il comma 9 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni.>>;

f)

(ABROGATA)

g) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

<<1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 bis, è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.>>;

h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

(Modifica, sospensione e revoca delle deroghe)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale, può modificare o sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.

2. La Giunta regionale può, altresì, revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga stessa è stata adottata.>>.

(1)(2)

Note:

1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013

2 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013